



## CODICE DELLA NAVIGAZIONE

# Art. 791 c.nav.

## Divieto di cessioni e sanzioni

Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.

Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche' del regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.

Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti.

Versione in vigore dal 6 gennaio 1981 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 29

## RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Atto          | Codice della navigazione                                  |
| Estremi       | Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327                       |
| Libro         | Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione |
| Titolo        | Sesto — Dell'ordinamento dei servizi aerei                |
| Capo          | III — Del lavoro aereo                                    |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942                     |

### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-791-divieto-di-cessioni-e-sanzioni/versione/29>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it